

Nuove disposizioni per il cambio di residenza ed indirizzo

A partire dal 9 maggio 2012 i/le cittadini/e che presentano una istanza di iscrizione anagrafica, di cambio abitazione e di trasferimento della residenza all'estero (iscrizione all'AIRE) dovranno munirsi del relativo modulo che va compilato e sottoscritto da tutte le persone maggiorenni del nucleo familiare. Tali istanze potranno essere presentate attraverso lo sportello del cittadino del Comune (o direttamente alle Autorità consolari per quel che riguarda le iscrizioni dei cittadini italiani all'AIRE), ma anche inviate per raccomandata, per via telematica (posta elettronica) oppure Pec.

Entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'istanza, l'Ufficio Anagrafe registra le dichiarazioni ricevute con effetti giuridici dalla data di presentazione e provvede quindi ad inviare la richiesta di cancellazione all'eventuale Comune di precedente iscrizione anagrafica. Nei successivi 45 giorni, l'Ufficio Anagrafe si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato. Trascorsi i 45 giorni senza che l'interessato abbia ricevuto notizie circa eventuali requisiti mancanti, la variazione anagrafica apportata si considererà conforme alla dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 20 della legge 241/1990 che disciplina l'istituto del silenzio-assenso.

Nel caso l'Ufficio Anagrafe verificasse la non sussistenza dei requisiti cui è subordinata la variazione anagrafica, provvederà a darne comunicazione all'interessato ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990. L'interessato avrà poi ulteriori 10 giorni per rendere le proprie controdeduzioni o osservazioni al riguardo.

In caso di motivato non accoglimento delle controdeduzioni o osservazioni, l'Ufficio Anagrafe procederà all'annullamento della variazione anagrafica effettuata, con successivo ripristino della precedente posizione anagrafica. L'annullamento sarà comunicato all'interessato e all'eventuale precedente Comune di iscrizione anagrafica.

Si rammenta al riguardo che in caso di false dichiarazioni si applicano le disposizioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.

La presentazione per via telematica (posta elettronica) è consentita alle seguenti condizioni:

- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- c) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Invio tramite raccomandata a:

Ufficio Anagrafe
piazza Maria Hueber 3
39042 Bressanone

T+390472 062102
servizidemografici.bressanone@legalmail.it
info@bressanone.it